Servizio di documentazione tributaria



**Titolo del provvedimento:**
Adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri.
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/1990)

**Preambolo**

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 12/06/1991**
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349, recante delega al Governo ad adottare, tra l'altro, norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonche' di ripartizione dei proventi di confisca;
Acquisto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previsto dall'art. 7 della legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile;
EMANA
il seguente decreto legislativo:

**art. 1**

Competenza dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato.

**Testo: soppresso dal 19/04/2001**
1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, accertati fuori degli spazi doganali, che abbiano ad oggetto tabacchi lavorati esteri, l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, competente per territorio, puo' consentire che il denunciato, su sua richiesta, effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'ispettorato medesimo.
2. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato.
3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'ispettorato compartimentale dei monopoli.

**art. 2**

Invio dei processi verbali.

**Testo: soppresso dal 19/04/2001**
1. Per l'applicazione delle norme contenute nell'articolo 1, il processo verbale, quando riguardi violazioni per le quali puo' aver luogo la definizione in via amministrativa, e' trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, all'ispettorato compartimentale dei monopoli e, in copia, al ricevitore capo della dogana sede di circoscrizione doganale competente per territorio.
2. Il denunciato, qualora l'ispettorato compartimentale dei monopoli ritenga

di assistere alla definizione in via amministrativa, e' tenuto ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro il termine di giorni trenta dalla notifica dell'invito alla definizione stessa.
3. L'ispettorato compartimentale dei monopoli, qualora non consenta la definizione in via amministrativa ovvero qualora il termine di cui al comma 2 sia trascorso inutilmente, invia il processo verbale all'autorita' giudiziaria competente secondo le norme del codice di procedura penale con le osservazioni ritenute opportune.
4. Dell'avvenuta definizione in via amministrativa o dell'avvenuta trasmissione all'autorita' giudiziaria competente del processo verbale, l'ispettorato compartimentale dei monopoli da comunicazione all'organo verbalizzante ed al competente ricevitore capo.

**art. 3**

Io dei processi verbali all'autorita' giudiziaria.

**Testo: in vigore dal 12/06/1991**

1. I processi verbali concernenti reati aventi ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati fuori degli spazi doganali e per i quali non e' ammessa la definizione in via amministrativa, sono trasmessi a cura dell'organo verbalizzante, in originale, all'autorita' giudiziaria competente secondo le norme del codice di procedura penale ed, in copia, all'ispettorato compartimentale dei monopoli, a cui e' affidata la gestione dei contesti, nonche' al ricevitore capo della dogana sede di circoscrizione doganale competente per territorio.

**art. 4**

Custodia e vendita delle cose sequestrate.

**Testo: in vigore dal 19/04/2001**

1. Le cose sequestrate per reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, accertati entro gli spazi doganali o fuori degli stessi, sono prese in custodia dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla custodia delle cose sequestrate contenute nel codice di procedura penale.
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato richiede l'autorizzazione alla vendita all'autorita' giudiziaria competente; questa deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme ricavate dalla vendita sono accantonate in apposito libretto postale giudiziario intestato agli aventi diritto.
4. La convalida del sequestro dei tabacchi lavorati esteri, da parte dell'autorita' giudiziaria competente, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di procedere all'accreditamento provvisorio del relativo valore di perizia, determinato dall'Amministrazione stessa, a favore dei soggetti indicati nell'art. 337 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L'accertamento provvisorio e' compensato da corrispondenti minori accrediti, a titolo di ripartizione di multe, ammende e prodotti di confisca, a seguito di sentenza ovvero di declatoria di definizione amministrativa del contesto. In caso di alienazione per il consumo fuori della linea doganale, si applica la norma di cui al secondo periodo del comma 3.
5. (Comma abrogato)
6. (Comma abrogato)
7. (Comma abrogato)

**art. 5**

Abrogazione di norme.

**Testo: in vigore dal 12/06/1991**

1. E' abrogato l'art. 341, comma secondo, del testo unico delle diposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

**art. 6**

Entrata in vigore.



Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria

**Testo: in vigore dal 12/06/1991**

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.